



Ai gentili Clienti

Loro sedi

Bologna, 29.06.2019

CIRCOLARE N. 32

OGGETTO: PROROGA DEI VERSAMENTI CON ISA ANCHE PER I REGIMI FORFETARIO E DI VANTAGGIO.

Con la risoluzione n. 64, che si attendeva, pubblicata il 28.06.2019, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul differimento al 30 settembre 2019 inserito nel decreto «crescita»

La proroga dei termini di versamento per i contribuenti che svolgono attività interessate dai nuovi indici di affidabilità fiscale (ISA), introdotta nel DL [34/2019](#), la cui legge di conversione è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, riguarda anche i contribuenti che, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018:

- applicano il regime **forfetario** previsto dall'[art. 1](#) commi 54-89 della L. 190/2014;
- applicano il regime **di vantaggio** ex [art. 27](#) del DL 98/2011 convertito;
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito il chiarimento ieri in serata, con la risoluzione n. 64, riportando la modifica introdotta nel DL 34/2019, anche se il testo non è ancora stato pubblicato in Gazzetta e non è ancora in vigore, in vista della scadenza del 30 giugno.

L'art. 12-quinquies del decreto "crescita", infatti, inserito in sede di conversione, dispone la proroga, al **30 settembre 2019, dei termini di versamento risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP che scadono nel periodo dal 30 giugno al 30 settembre 2019** a favore dei contribuenti che svolgono attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA di cui all'[art. 9-bis](#) del DL 50/2017 e che dichiarano ricavi i compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro). Queste misure si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese "trasparenti" ai sensi degli [artt. 5, 115 e 116](#) del TUIR e possiedono i requisiti indicati.

A differenza delle proroghe degli scorsi anni relative a contribuenti che svolgevano attività interessate dagli studi di settore, la disposizione di quest'anno risulta più ampia perché: ricomprende **tutti** i versamenti che scadono nel periodo 30 giugno-30 settembre 2019; non prevede l'applicazione della maggiorazione dello 0,4%.

Dott.ssa Rina Crabilli
Dott.ssa Licia Monari
Rag. Simona Cavicchi
Dott. Giuseppe De Lillo
Dott.ssa Linda Furlan
Dott.ssa Valentina Muzzioli
Dott.ssa Serena Tinarelli
Dott. Vincenzo Valente

STUDIO CRABILLI & MONARI SRL

Via Rodolfo Audinot, 34 - 40134 Bologna
Telefono +39 051 338911 r.a / +39 051 583978
Fax +39 051 338919 / +39 051 6440524
C.F./P.Iva 03705530370 - REA BO-311291 - C.S. Euro 10.400,00 i.v.
www.studiocrabillimonari.it
info@studiomonari.it - segreteria@studiocrabilli.it





Studio Crabilli Monari

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI CONTABILI

La nuova scadenza può così riguardare anche i **soggetti IRES** che rispettano le citate condizioni e che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30 giugno per effetto: della data di approvazione del bilancio o rendiconto (es. società di capitali "solari" che approvano il bilancio 2018 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio); della data di chiusura del periodo d'imposta (soggetti "non solari").

La norma del decreto "crescita" **non** prevede però **espressamente** che la proroga si applichi ai soggetti per cui operano cause di esclusione dagli ISA diverse dall'ammontare di ricavi o compensi superiori al limite di 5.164.569 euro e ai contribuenti che applicano il regime di vantaggio ex art. 27 del DL 98/2011 e il regime **forfetario** ex **L. 190/2014**. Con la risoluzione n. 64, l'Agenzia scioglie il dubbio, sulla base dei chiarimenti forniti in passato sulla proroga collegata agli studi di settore.

L'Amministrazione finanziaria precisa che il citato art. 12-*quinquies* del DL 34/2019, nel disporre la proroga al 30 settembre 2019 dei termini dei versamenti per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, si riferisce a tutti i contribuenti che, **contestualmente**:

- esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività **prescindendo** dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Riassumendo, quasi tutti i contribuenti titolari di partita IVA (soggetti IRPEF e IRES), soci di società di persone o di studi associati, rientrano nella proroga .

Preghiamo gli interessati, che avessero già ricevuto dallo studio le deleghe delle imposte, di tenere conto di quanto sopra.

Con i migliori saluti.

Studio Crabilli & Monari Srl

Dott.ssa Rina Crabilli
Dott.ssa Licia Monari
Rag. Simona Cavicchi
Dott. Giuseppe De Lillo
Dott.ssa Linda Furlan
Dott.ssa Valentina Muzzioli
Dott.ssa Serena Tinarelli
Dott. Vincenzo Valente

STUDIO CRABILLI & MONARI SRL

Via Rodolfo Audinot, 34 - 40134 Bologna
Telefono +39 051 338911 r.a / +39 051 583978
Fax +39 051 338919 / +39 051 6440524
C.F./P.Iva 03705530370 - REA BO-311291 - C.S. Euro 10.400,00 i.v.
www.studiocrabillimonari.it
info@studiomonari.it - segreteria@studiocrabilli.it

